

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1478 del 26/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BABBI PAOLO con sede legale in Comune di Cesenatico, Via del Mare s.n.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge l'attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi (R13) sito nel Comune di Cesenatico, Via del Mare s.n.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1526 del 23/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisei MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BABBI PAOLO con sede legale in Comune di Cesenatico, Via del Mare s.n.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge l'attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi (R13) sito nel Comune di Cesenatico, Via del Mare s.n..

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Dato atto che tra Arpa, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpa, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpa - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto altresì che in data 29/05/2017 è stato sottoscritto dalla Provincia di Forlì-Cesena e da Arpa il rinnovo della suddetta convenzione e che con deliberazione n. 1039 del 14 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";

- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286 recante “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*”;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*”;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 14/11/2017, acquisita al Prot. Com.le 42641 e da Arpae al PGFC/2017/16910, dall'**Impresa Individuale BABBI PAOLO** nella persona del Titolare, con sede legale in Comune di Cesenatico, Via del Mare s.n., per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge l'attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi (R13) sito nel Comune di Cesenatico, Via del Mare s.n., comprensiva di:

- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Considerato che in data 22/11/2017 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al PGFC/2017/17529 del 29/11/2017;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del Prot. Com.le 46373 del 13/12/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/18239, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 14/12/2017, 08/01/2018, 06/02/2018 la ditta ha inoltrato al SUAP del Comune di Cesenatico la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 19179-467-2275 e da Arpae ai PGFC/2017/19179 del 27/12/2017 e PGFC/2018/467 del 10/01/2018 e PGFC/2018/2275 del 08/02/2018;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con comunicazione di avvio del procedimento del 13/12/2017, il Coordinatore Ufficio Attività Economiche – SUAP del Comune di Cesenatico ha comunicato quanto segue: “*Per quanto attiene all'impatto acustico si prende atto di quanto presentato e dichiarato dal Tecnico Incaricato, ritenendo quanto presentato completo*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro delle Imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 22/03/2018;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/03/2018;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in Allegato A e Allegato B e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo alla ditta BABBI PAOLO emesso in data 12/02/2018;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale BABBI PAOLO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Iscrizione n. 513 del 7 marzo 2013, Prot. Prov.le 53929/13 al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia n. 296 del 09/08/2013 Prot. Prov.le 113136/13 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Luana Francisconi, Giovanni Fabbri e la proposta di provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale BABBI PAOLO** (P.IVA 01488620400) con sede legale in Comune di Cesenatico, Via del Mare s.n., **per l'impianto ove si svolge l'attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi (R13) sito nel Comune di Cesenatico, Via del Mare s.n..**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Iscrizione al registro delle Imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A e ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di provvedere alla revoca dei titoli abilitativi indicati in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda acquisita al PGFC n. 16910 del 17.11.2017 presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cesenatico in data 14.11.2017, e sue successive integrazioni, della ditta **BABBI PAOLO** con impianto in Comune di **Cesenatico - Via del Mare**, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che nella comunicazione presentata la ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo abilitativo relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area parzialmente disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il parere del Comune di Cesenatico, acquisito al PGFC n. 4519 del 21.03.2018, da cui risulta quanto segue: *"... l'area in oggetto ha destinazione urbanistica "E" zona agricola, come rilevabile dal vigente P.R.G. '98. L'art. 142 delle N.T.A. cita.... Sono considerate incompatibili con la zona agricola i seguenti usi degli spazi scoperti... depositi di materiali edili e di rottami... Le attività sopra elencate esistenti alla data di adozione delle presenti norme, ancorchè autorizzate, dovranno essere rimosse entro cinque anni dalla medesima data, su specifica ordinanza sindacale. ... Preso atto che ai sensi dell'art. 142 delle NTA non è mai stata emessa specifica ordinanza sindacale di rimozione e come richiamato all'art. 151 delle NTA si ritiene l'attività **compatibile** con le disposizioni imposte dallo strumento urbanistico comunale vigente attestando pertanto la compatibilità urbanistica, qualora ai sensi del suddetto articolo, l'attività censita alla data di adozione del PRG '98 sia stata svolta con continuità."*;

Dato atto che la prima comunicazione presentata dalla Ditta **BABBI PAOLO** con sede legale in Cesenatico, per l'esercizio di attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 22/97 (ora art. 216 del D.Lgs. 152/06) relativa all'impianto in oggetto è stata presentata dalla ditta **BABBI PAOLO** alla Provincia in data 18.05.1998, Prot. Prov.le n. 18455/98 e che da allora la ditta è sempre stata iscritta al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., al D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PGFC n. 467 del 10.01.2018 denominata "Stato attuale", scala 1:100, datata 04.01.2018, a firma del geom. D. Brighi

PRESCRIZIONI

- 1) La ditta **BABBI PAOLO**, avente sede legale in Comune di Cesenatico - Via del Mare s.n., **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesenatico - Via del Mare s.n.**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140, e limitatamente ai cascami di lavorazione: 100299, 120199	R13	10	40	---
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110599, 110501, 150104, 200140, 191203, 120103, 120104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002 e limitatamente ai cascami di lavorazione: 100899, 120199	R13	0,5	1	---
5.1 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore e simili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	250	850	---
5.7 - Spezzoni di cavo con il conduttore di Al ricoperto	170402, 170411	R13	0,1	1	---
5.8 - Spezzoni di cavo di Cu ricoperto	160122, 160118, 170401, 170411	R13	1	2	---

- 3) L'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, al D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- 5) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 6) **Entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa*e* i **diritti di iscrizione** ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E PRIMA PIOGGIA

PREMESSA:

- Con la presente istanza di AUA la Ditta richiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 296 del 09/08/2013 Prot. Prov. n. 113136/2013 rispetto alla quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalla confluenza delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale dell'attività adibito al transito degli automezzi avente una superficie pari a mq 231,00 e dalle acque reflue di dilavamento provenienti dai piazzali di lavorazione e stoccaggio materiali avente una superficie complessiva pari a mq 239,00;
- Le acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in impianto di vasca di prima pioggia avente un volume pari a mc 1,60 ed impianto dissabbiatore/disoleatore avente un volume totale pari a mc 5,91 di cui volume di separazione mc 4,80 volume camera grassi mc 0,63 volume camera fanghi mc 0,48 e volume vano oli mc 1,43;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di Arpa Servizio Territoriale dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 10/03/2006 al Prot. Prov n. 20857 del 13/03/2006;
- Lo scarico finale delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapitano in un fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone (S1 in planimetria);
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli impianti di trattamento, acquisiti agli atti di Arpa in data 17/11/2017 PGFC/2017/16910;
- Planimetria dello schema fognario acquisita agli atti di Arpa in data 17/11/2017 PGFC/2017/16910 a firma del Geom Brighi Daniela (*allegata*).

CONDIZIONI:

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via del Mare, s.n. – Cesenatico (FC)
Destinazione dell'insediamento	Commercio all'ingrosso di rottami metallici e materiali da recupero
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale dell'attività adibito al transito degli automezzi avente una superficie pari a mq 231,00 e acque reflue di dilavamento provenienti dai piazzali di lavorazione e stoccaggio materiali avente una superficie complessiva pari a mq 239,00 (S1 in planimetria)

Sistemi di trattamento	Vasca di prima pioggia avente un volume pari a mc 1,60 ed impianto dissabbiatore/disoleatore avente un volume totale pari a mc 5,91 di cui volume di separazione mc 4,80 volume camera grassi mc 0,63 volume camera fanghi mc 0,48 e volume vano oli mc 1,43
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento che dovrà essere posto subito a valle dell'impianto dissabbiatore/disoleatore e prima della confluenza della vasca di laminazione
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

- Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
- Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza". I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpa-e Strutturata SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aooofc@cert.arpa.emr.it);**
- Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere posto immediatamente a valle dell'impianto dissabbiatore/disoleatore e prima della confluenza con la vasca di laminazione, mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
- Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
- L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli;
- L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
- La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 0,05 mc/sec.;
- La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN

858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;

11. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
14. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.